

STATUTO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. Istituzione

§ 1. A norma del § 1 del can. 536 CIC e del n. 6 e n. 65 del Libro del Sinodo Diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano (CPD), in ogni parrocchia della Diocesi di S. Benedetto-Ripatransone-Montalto venga costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).

§ 2. Il CPP, riprendendo quanto il CIC dispone circa il CPD (can. 512, §1), è composto da fedeli cristiani, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata nelle Parrocchie dove sono presenti, sia laici, designati nel modo stabilito dal n. 3 del presente Statuto.

2. Natura

§ 1. Il CPP, secondo il dettato del § 2 del can. 536 CIC, è un organismo consultivo, presieduto dal Parroco, ed eretto dalle norme stabilite dal Vescovo.

§ 2. Spetta al CPP studiare, valutare e proporre conclusioni operative per tutto ciò che riguarda l'attività pastorale della Parrocchia, in armonia con le scelte del Vescovo e con il piano pastorale della Diocesi.

3. Composizione

§ 1. I fedeli cristiani che compongono il CPP devono distinguersi per fede sicura, per buona vita cristiana, per prudenza e per autentica sensibilità ecclesiale (cfr. 512, § 3 CIC).

§ 2. I fedeli cristiani, che sono deputati al CPP, siano scelti in modo che, mediante essi, la porzione del Popolo di Dio che compone la Parrocchia, sia configurata realmente.

§ 3. Per far parte del CPP è necessario avere compiuto il 18° anno di età, essere battezzati e cresimati.

§ 4. Fanno parte del CPP membri di diritto, eletti o nominati, da un minimo di sei persone (di cui almeno tre eletti), nelle parrocchie più piccole, fino ad un massimo di venticinque persone (di cui almeno dieci eletti) nelle parrocchie più grandi.

§ 5. Sono membri di diritto: il Parroco e i Vicari parrocchiali; i diaconi permanenti che prestano servizio in Parrocchia; un rappresentante di ogni famiglia religiosa maschile e femminile presente in Parrocchia; il segretario della Caritas parrocchiale; il presidente di Azione Cattolica, se esiste.

§ 6. Sono membri elettivi: un delegato di ogni associazione, movimento, gruppo ecclesiale riconosciuto, scelto dalla comunità di appartenenza; un rappresentante per i settori della pastorale particolarmente significativi per la comunità parrocchiale (migrazioni, lavoratori, famiglie, giovani, oratorio, missioni); alcuni rappresentanti, il cui numero comunque non deve superare un terzo del CPP, eletti dai partecipanti alla Messa domenicale, su liste predisposte dal CPP uscente.

Qualora l'elezione diretta non fosse opportuna, si lascia la scelta di un altro metodo alla discrezione del Parroco.

§ 7. Il Parroco può nominare fino ad un massimo di tre persone.

§ 8. Del procedimento seguito nella votazione e dell'esito della stessa deve essere redatto e conservato, a cura del Parroco o della Commissione elettorale medesima, un verbale, contenente il numero di coloro che hanno votato, chi ha riportato voti e quanti voti ha ottenuto.

§ 9. Per la validità dell'elezione è necessaria l'accettazione della nomina degli stessi.

§ 10. Nella scelta dei membri va garantita una significativa rappresentanza femminile e giovanile (Sinodo Diocesano, 29).

§ 11. La composizione del CPP venga comunicata al Delegato Diocesano per la Pastorale.

4. Validità delle riunioni

§ 1. Per la validità della riunione del CPP è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

5. Revoca della nomina

§ 1. Su parere della maggioranza assoluta del CPP e con il consenso del Parroco, viene revocato l'incarico a quel membro che, durante il suo mandato, contraddicesse gravemente e pubblicamente alla sua identità cristiana.

6. Durata del mandato

§ 1. Il CPP dura in carica cinque anni. I singoli consiglieri possono essere riconfermati per un secondo quinquennio.

7. Parrocchia vacante

§ 1. Nel caso in cui, a norma del diritto, la Parrocchia diventa vacante, le funzioni del CPP restano sospese, a meno che, tenuto conto di particolari circostanze, il Vescovo non disponga diversamente.

§ 2. Cessata la vacanza della Parrocchia, il nuovo Parroco, a sua discrezione, potrà mantenere o rinnovare il CPP, che comunque rimarrà in carica fino al completamento dei cinque anni previsti.

§ 3. Il Parroco titolare di più Parrocchie è caldamente esortato a costituire un CPP inter-parrocchiale.

8. Presidente

§ 1. Spetta al Parroco presiedere il CPP. A lui compete la proposta dell'ordine del giorno, l'approvazione delle eventuali delibere onde renderle esecutive, l'informazione da trasmettere alla Comunità parrocchiale. Egli presiede ogni riunione o direttamente o tramite il Vicario parrocchiale ove esistente.

§ 2. Il mandato deve essere conferito per iscritto e si intende valido solo per la riunione alla quale il Parroco medesimo non può essere presente.

§ 3. I membri dimissionari o decaduti saranno sostituiti: se elettivi, da chi li segue in graduatoria o da altra persona indicata dalla stessa realtà associativa che li ha espressi.

9. Il Segretario

§ 1. Il Segretario del CPP è sempre un laico, uomo o donna. Viene eletto alla prima riunione del CPP tra uno dei suoi membri.

§ 2. Perché l'elezione sia valida il candidato deve aver riportato la maggioranza assoluta dei voti dei membri aventi diritto. Ogni membro può esprimere nella scheda una sola preferenza. Una volta avvenuta l'elezione occorre l'accettazione dell'eletto e la conferma del Parroco.

§ 3. Spetta al Segretario convocare, d'intesa con il Parroco, le riunioni del CPP, comunicando il relativo ordine del giorno; eventualmente moderare le assemblee; redigere il verbale di ogni incontro; tenere i collegamenti con le realtà parrocchiali, partecipare all'elezione del Segretario del CPP della vicaria che parteciperà al CPD.

§ 4. Il Segretario, nello svolgimento delle sue mansioni, può essere coadiuvato da due o tre membri. In caso di sua assenza il CPP elegge un Segretario che svolge le funzioni di supplente per quella riunione.

10. Convocazioni

§ 1. Il CPP si riunisce abitualmente ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria dal Parroco o su richiesta di due terzi dei membri del CPP stesso per problemi gravi e urgenti.

§ 2. Le riunioni del CPP non sono aperte al pubblico. Se la seduta è aperta, è possibile solo assistere senza diritto di parola.

11. Dimissioni dal CPP

§ 1. Le dimissioni di un membro del CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al Parroco e al CPP stesso, che deciderà a maggioranza assoluta dei membri se accettarle o respingerle.

§ 2. Decade dal mandato colui che è assente per tre riunioni consecutive senza giusta causa.

12. Dichiarazioni pubbliche

§ 1. Per emanare dichiarazioni o mozioni che interessano la parrocchia, con esclusione, in ogni caso, di argomenti a contenuto politico-partitico, è richiesta per la validità la maggioranza assoluta dei membri, con il nulla osta esplicito del Parroco.

13. Questioni particolari

§1. Le questioni di carattere riservato, riguardanti il CPP o l'intera Comunità, saranno trattate con estrema prudenza e con spirito evangelico, secondo i criteri propri della correzione fraterna indicata da Mt 18, 15-18.

14. CPP e CPAE

§ 1. La distinzione dei Consigli richiede che, nello spirito di unità dell'azione pastorale parrocchiale, ci sia stretto collegamento tra loro. Ove i membri dei due Consigli siano distinti, sarà necessario che almeno uno dei membri del CPAE partecipi anche alle riunioni del CPP.

15. Assemblea parrocchiale

§ 1. È opportuno che in ogni Parrocchia venga promossa ogni anno una Assemblea parrocchiale, nella quale si relazioni sull'attività svolta nel corso dell'anno dal CPP e dal CPAE, in modo che tutti i fedeli della Parrocchia ne siano portati a conoscenza.

§ 2. All'inizio del suo mandato il CPP verrà presentato ufficialmente alla Comunità ecclesiale durante un'Assemblea Eucaristica domenicale.

§ 4. È opportuno che all'inizio di ogni anno pastorale il CPP faccia un ritiro spirituale di almeno mezza giornata